

□ **Interrogazione n. 44**

presentata in data 12 ottobre 2015

a iniziativa del consigliere Leonardi

**“Fallimento Asteria”**

a risposta orale urgente

Premesso che:

- la Commissione di Inchiesta sui rapporti intercorsi tra la Regione Marche e la Soc. Asteria, istituita con delibera n.96 del 25/3/2014 ha depositato una relazione in data 20/1/2015;
- tale relazione è stata sottoscritta unitariamente da tutti e sette i componenti della Commissione di Inchiesta e la discussione della Relazione de qua è avvenuta nella seduta dell'Assemblea Legislativa del 17 febbraio 2015;
- dalla relazione e dalla successiva discussione sono emersi fatti di natura penale attribuibili ai singoli soggetti che hanno presieduto o fatto parte del C.d.A. di Asteria; al contempo è scaturito che la Regione Marche - con la delibera di Giunta n.1538 del 28 dicembre 2006 - ha - nonostante specifici interrogativi posti da suoi dirigenti in ordine alla legittimità delle previsioni in essa contenute, provveduto ad alienare un bene di sua proprietà (valutato nel 1998 oltre due milioni e mezzo di euro e nel 2008 due milioni e 700 mila euro) nel 2006 con una valutazione di meno di un milione e 400 mila euro e dietro una controprestazione non di danaro ma di progetti e servizi;
- che la DGR n. 1538 del 28 dicembre 2006 si fonda sull'articolo 10 comma 3 della L.R. n. 24 del 11 ottobre 2005, che ha rappresentato una legge fatta ad hoc per consentire alla Società Asteria di acquistare l'immobile sito in località Centobuchi di Monteprandone, di proprietà della Regione Marche, senza alcun esborso di denaro (norma, questa poi mai più utilizzata dalla Regione Marche stessa);

Tenuto conto che:

- l'immobile di proprietà della Regione, alienato alla Asteria, è stato immediatamente utilizzato dalla Società medesima per farsi erogare un mutuo con ipoteca accesa sul bene de quo;
- nell'atto pubblico di alienazione del 28.02.2008 (num. Rep. 18896 e n. racc. 4923 – alle pagg. 12 e 13, art. 1) era previsto l'obbligo per Asteria di non modificare la sua “mission” originaria (ossia: Centro di Ricerca per il Trasferimento della Innovazione nella Industria Agroalimentare) per 10 anni - pena la risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile prevedendo che la parte cedente avrebbe avuto diritto ad ottenere la immediata restituzione dell'immobile, senza obbligo di restituire a sua volta il corrispettivo pattuito;
- Asteria è stata poi dichiarata fallita con Sentenza n. 44 del 03.10.2013 dal tribunale di Ascoli Piceno con un passivo fallimentare di Euro 6.155.659,87;
- in data 26 febbraio 2015 fu presentata, a firma di quattro consiglieri regionali, un'interrogazione avente proprio ad oggetto il “Fallimento Asteria” alla quale non fu mai data risposta;

per quanto sin qui riportato, si

**INTERROGANO**

Il Presidente e l'Assessore Regionale competente per conoscere:

1. se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;
2. perché nonostante l'indiscussa modifica della "Mission societaria" di Asteria che - da Centro Ricerca per il Trasferimento Innovazione Industria Agro Alimentare - ha indirizzato ogni sua attività nello sviluppo del fotovoltaico e, nonostante la presenza nella compagine della società dal 12.02.2008 della Svim (con esborso di 100 mila euro a carico della Regione Marche), non si è provveduto alla risoluzione del contratto di cessione con riacquisizione dell'immobile nel patrimonio della Regione stessa (così come stabilito e previsto nell'articolo 1 - pagg. 12-13 - dell'atto pubblico del 28.02.2008 citato in premessa);
3. se la Regione Marche si sia insinuata nel passivo fallimentare di Asteria;
4. se non ritenga, alla luce di quanto emerso dalla Relazione della Commissione d'Inchiesta e dalla successiva discussione nella seduta del 17.02.2015 dell'Assemblea Legislativa, che ci siano elementi per adottare forme di autotutela soprattutto qualora emergessero responsabilità sulla fattispecie, anche per il fatto che la DGR n. 1538 del 28.12.2006 ha nella sostanza provocato la perdita di un patrimonio del valore di almeno 2 milioni e 700 mila euro;
5. se non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto ed emerso dalla relazione della Commissione di Inchiesta (già trasmessa alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, ad integrazione) di intervenire autonomamente nel procedimento penale pendente dinanzi a quell'Ufficio anche al fine di riservare di costituirsi parte civile nei confronti di chiunque ritenuto responsabile.